

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	106
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	107
ALLEGATO 1 (<i>Parere presentato dal Relatore</i>)	111
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	112
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 544 (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	113

Mercoledì 6 novembre 2013. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 8.

Comunicazioni del Presidente.

Renato BALDUZZI, *presidente*, rivolge un indirizzo di saluto ai vicepresidenti, ai segretari e a tutti i componenti della Commissione, manifestando apprezzamento per la circostanza che la Commissione sia in numero legale ad un orario insolito per l'inizio dei lavori. Rammenta che la Commissione parlamentare per le questioni regionali è l'unica commissione parlamentare espressamente menzionata in Costituzione e per tale motivo ritiene opportuno che se ne valorizzi il ruolo ed i compiti ad essa assegnati. Rileva che sarebbe opportuno che le funzioni della Commissione non siano circoscritte alla

sola attività consultiva; al riguardo, segnala la mancata attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 sulla composizione integrata della Commissione, che consente ai Regolamenti parlamentari di ampliare la composizione, attraverso la presenza di rappresentanti delle autonomie territoriali, e le funzioni della Commissione medesima. Osserva che nell'attuale fase si profila un percorso di riforma costituzionale che potrebbe incidere significativamente sull'assetto delle autonomie territoriali, anche attraverso una riforma del bicameralismo perfetto, e ciò potrebbe determinare un mutamento dei compiti della Commissione, ovvero la sua soppressione, come prevede la relazione finale del Comitato dei Saggi per le riforme costituzionali. Ritiene particolarmente utile approfondire i contenuti del disegno di legge del Governo recante « Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Co-

muni», che sarà presto sottoposto all'esame della Commissione per il parere di competenza. A tal proposito, ravvisa l'esigenza che la Commissione proceda con tempestività alle audizioni del Ministro degli Affari regionali e autonomie Graziano Delrio e dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province Autonome e della Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali, nonché dei rappresentanti dell'UPI, dell'ANCE, e dell'UNCEM.

Il senatore Stefano CANDIANI (LN-Aut), nel ringraziare il Presidente per l'intervento introduttivo, sostiene l'esigenza che siano particolarmente approfondite le relazioni che intercorrono tra lo Stato, le regioni e gli enti locali nel quadro delle imminenti riforme istituzionali. Replica utile ascoltare in audizione i rappresentanti dei diversi livelli di governo del territorio e suggerisce di esaminare con attenzione alcuni temi di maggiore interesse, anche territoriale, tra cui in particolare la questione dei costi *standard*, soprattutto nell'ambito della sanità. Replica utile che il calendario dei lavori della Commissione sia programmato evitando possibili sovrapposizioni con lo svolgimento dei lavori delle commissioni permanenti.

Renato BALDUZZI, *presidente*, osserva che la Commissione dovrebbe assumere il ruolo di utile interlocutore delle autonomie territoriali, non solo in relazione agli organismi istituzionali legislativi ed esecutivi, ma anche in relazione alle collettività dei cittadini. Avverte quindi che la Commissione svolgerà già la prossima settimana le menzionate audizioni.

La seduta termina alle 8.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 novembre 2013. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 8.25.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Massimo PARISI (PdL), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, che reca modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Rileva che la proposta di legge novella il predetto Codice attraverso l'inserimento di due nuovi articoli, recando disposizioni in materia di esercizio della professione dei soggetti impegnati nelle attività di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione e fruizione dei beni culturali, a tal fine prevedendo l'istituzione di registri nazionali ai quali sono tenuti ad iscriversi i professionisti idonei allo svolgimento degli interventi. Evidenzia che l'articolo 1 inserisce nella parte prima del Codice l'articolo 9-*bis*, che dispone che gli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, sono affidati, secondo le rispettive competenze, alla responsabilità e all'attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione e professionalità, nonché degli operatori delle altre professioni già regolamentate. Sottolinea che l'articolo 2 introduce nel Codice l'articolo 129-*bis*, che prevede l'istituzione presso il Ministro per i beni e le attività culturali di elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni cul-

turali, storici dell'arte in possesso dei requisiti individuati ai sensi del comma 2. Osserva che l'individuazione delle modalità e dei requisiti di iscrizione agli elenchi e delle relative modalità di tenuta è demandata ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e in collaborazione con le relative associazioni professionali individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 206 del 2007. Precisa che l'iscrizione negli elenchi è comunque consentita a coloro che siano in possesso di certificazione della qualificazione professionale, rilasciata dalla rispettiva associazione professionale, purché riconosciuta rappresentativa. Sottolinea che per i restauratori di beni culturali e per i collaboratori restauratori di beni culturali resta fermo quanto disposto dall'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Reputa preferibile che il predetto decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, volto alla individuazione delle modalità e dei requisiti di iscrizione agli elenchi e delle relative modalità di tenuta, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Propone quindi di esprimere parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Renato BALDUZZI, *presidente*, dichiara di concordare con l'osservazione formulata dal relatore.

Il senatore Roberto COTTI (M5S) rileva che l'attività connessa al profilo della fruizione dei beni culturali, ai sensi del provvedimento, potrebbe essere svolta da professioni diverse rispetto alle guide turistiche, previste e regolate da apposite leggi regionali. Ritiene pertanto opportuno precisare espressamente che sia, al riguardo, salvaguardata la competenza riconosciuta alle guide turistiche.

Renato BALDUZZI, *presidente*, precisa che occorre evitare di intervenire in ambiti connessi al merito del provvedimento, in quanto il compito della Commissione è di esprimere un parere conforme ai profili di competenza che le sono attribuiti dai regolamenti parlamentari.

Il senatore Roberto COTTI (M5S) evidenzia che talune leggi regionali regolano la materia delle professioni di guida turistica e pertanto reputa opportuno menzionare tale aspetto nella proposta di parere del relatore.

Massimo PARISI (PdL), *relatore*, richiama la premessa della proposta di parere, che evidenzia il riparto di competenza tra Stato e Regioni in materia di beni culturali ai sensi delle previsioni dell'articolo 117 della Costituzione.

Il senatore Stefano CANDIANI (LN-Aut) fa notare che il disegno di legge comunitaria contempla specifiche disposizioni in materia di guida turistica o guida di montagna e prevede un coordinamento di tale figura con le norme di carattere regionale.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) richiama l'osservazione formulata dal relatore, volta a rappresentare l'opportunità di una apposita intesa tra lo Stato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sostiene che proprio in sede di intesa potrebbero essere definiti e superati i rilievi critici in ordine al ruolo delle guide turistiche.

Il deputato Michele DELL'ORCO (M5S) ravvisa l'esigenza che si proceda ad un rinvio dell'esame del provvedimento, considerato che appare utile approfondire ulteriormente il tema.

Renato BALDUZZI, *presidente*, fa notare che la Commissione di merito ha avanzato una richiesta urgente di parere e

quindi la Commissione è tenuta a pronunciarsi con tempestività.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD) sottolinea che il richiamo all'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano risolve certamente la questione sollevate dal collega Cotti. Ritiene utile procedere senza indugio all'espressione del parere affinché la Commissione di merito possa completare l'iter di approvazione del provvedimento.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI), pur evidenziando che sarebbe opportuno disporre di maggior tempo per approfondire il tema, dichiara di concordare con il collega Ranucci.

Il senatore Bartolomeo PEPE (M5S), nel dichiarare la propria contrarietà alla istituzione di ulteriori albi di professioni, evidenzia l'opportunità che la Commissione possa disporre di più estesi margini temporali di valutazione dei provvedimenti su cui deve esprimere il proprio parere.

Renato BALDUZZI, *presidente*, sottolinea che l'attività della Commissione è condizionata dai tempi e dalle scadenze imposte dalle commissioni di merito, che sovente trasmettono richieste di pareri urgenti e quindi tali da non consentire alla Commissione un esteso approfondimento delle questioni poste. Fa notare che nella prassi dei lavori della Commissione rappresenta una costante dover esprimere pareri su provvedimenti trasmessi anche poche ore prima all'attenzione della Commissione medesima. Rileva che la questione della opportunità dell'istituzione degli albi attiene alle competenze della commissione di merito. Sottolinea che riferirà per le vie brevi alla presidenza della VII Commissione l'andamento del dibattito su tale provvedimento evidenziando che l'osservazione formulata dal relatore assume un particolare rilievo e che non si ritiene opportuno trasformata in condizione in quanto il provvedimento è in fase di

trasferimento in sede legislativa nella commissione di merito.

Il senatore Roberto RUTA (PD), nel concordare con la relazione svolta dal relatore, ritiene che occorra contribuire ad affermare un forte regionalismo senza tuttavia eliminare il ruolo decisivo che lo Stato deve mantenere nel quadro del riparto di competenze fissato dal Titolo V della Costituzione. Sottolinea che rientra nell'autonomia delle singole regioni la valutazione sui profili professionali cui affidare le attività connesse alla fruizione dei beni culturali.

Il deputato Michele DELL'ORCO (M5S) osserva che il suo gruppo esprimerà un voto di astensione qualora venisse accolta dal relatore l'indizione del collega Cotti.

Renato BALDUZZI, *presidente*, propone al relatore di inserire nel parere un richiamo esplicito alla esigenza di meglio temperare le competenze regionali in materia di guide turistiche con il contenuto del provvedimento.

Il deputato Massimo PARISI (PdL), *relatore*, dichiara di concordare con il presidente. Presenta quindi una nuova formulazione della proposta di parere con osservazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata (*vedi allegato 2*).

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.

Nuovo testo C. 544.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, che reca disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Rileva che la pro-

posta di legge reca disposizioni per la celebrazione, nel 2015, del centenario della nascita del pittore e scultore Alberto Burri, attraverso la divulgazione della sua arte, nonché prevedendo attività di tutela delle strutture museali della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri. A tal fine, osserva, è istituito un apposito Comitato. In particolare, precisa che l'articolo 1 inquadra la celebrazione, da parte dello Stato, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese. Segnala che l'articolo 2 indica lo scopo delle celebrazioni, volte a promuovere e realizzare esposizioni delle opere di Burri, in accordo con la Fondazione; finanziare e sostenere, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, attività formative, didattiche e scientifiche, editoriali, congressuali, espositive, culturali sull'arte di Burri; sostenere interventi di recupero e di adeguamento delle strutture museali della Fondazione. Evidenzia che l'articolo 3 chiarisce che la promozione e la diffusione, attraverso un adeguato programma di celebrazioni e manifestazioni artistiche e culturali, in Italia e all'estero, della figura e delle opere dell'artista, è affidata ad un Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri, che opera il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2. In base all'articolo 4, sottolinea che il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede anche attraverso un suo delegato, dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato, dal Presidente della Fondazione, da tre esponenti della cultura nazionale nominati con DPCM, d'intesa con la regione Umbria e con gli enti locali interessati, nonché da un rappresentante per ciascuno della regione Umbria, della provincia di Perugia, del comune di Città di Castello e della Fondazione. Evidenzia che, previo accordo

dei soggetti fondatori, al Comitato possono aderire altri enti pubblici o soggetti privati che intendono promuovere la figura e l'opera di Alberto Burri. Osserva che l'articolo 5 elenca le funzioni del Comitato, quali l'individuazione, valutazione e approvazione delle iniziative, in Italia e all'estero, per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri; la predisposizione del programma delle suddette iniziative; la valutazione e approvazione delle ulteriori iniziative proposte dalle amministrazioni dello Stato nonché da altre amministrazioni, enti, istituti, fondazioni e organismi pubblici o privati; la comunicazione e informazione sulle iniziative celebrative, a livello nazionale e internazionale; la formulazione di pareri sulla concessione dei patrocini, da parte delle amministrazioni dello Stato, alle iniziative celebrative. Rileva che l'articolo 6 reca la clausola di neutralità finanziaria e dispone l'immediata entrata in vigore del provvedimento.

Renato BALDUZZI, *presidente*, ritiene utile precisare che la composizione del Comitato coinvolge rappresentanti della regione e delle autonomie locali.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (ScPI), *relatore*, nel concordare con l'osservazione del presidente, formula una proposta di parere favorevole.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD), preannunciando il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, evidenzia l'importanza di ricordare la memoria di Alberto Burri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 9.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. (C. 362 Nuovo testo).

PARERE PRESENTATO DAL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 362, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante « Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali »;

considerato che la disciplina recata dal testo è riconducibile alle materie beni culturali e professioni e che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, contempla la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato mentre il terzo comma della predetta disposizione costituzionale ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente;

rilevato che la disciplina delle professioni rientra nell'ambito della compe-

tenza legislativa concorrente Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e che, in base alla giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, rientrando invece nella competenza regionale la disciplina degli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali richiamato all'articolo 2 del testo, volto alla individuazione delle modalità e dei requisiti di iscrizione agli elenchi e delle relative modalità di tenuta, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. (C. 362 Nuovo testo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 362, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante « Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali »;

considerato che la disciplina recata dal testo è riconducibile alle materie beni culturali e professioni e che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, contempla la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato mentre il terzo comma della predetta disposizione costituzionale ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente;

rilevato che la disciplina delle professioni rientra nell'ambito della competenza legislativa concorrente Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma,

della Costituzione e che, in base alla giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, rientrando invece nella competenza regionale la disciplina degli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, anche al fine di meglio contemperare le competenze regionali in materia di guide turistiche con il contenuto del presente provvedimento, l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali richiamato all'articolo 2 del testo, volto alla individuazione delle modalità e dei requisiti di iscrizione agli elenchi e delle relative modalità di tenuta, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. (C. 544 Nuovo testo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 544, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante « Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione ascrive la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma della medesima disposizione costituzionale riconosce la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente; evidenziato che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, devolve alla legge statale il compito

di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni;

rilevato che, con riferimento al menzionato riparto di competenze, la Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004, ha precisato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni;

considerato che la composizione del Comitato di cui all'articolo 4 del testo prevede una adeguata presenza di rappresentanti della regione e delle autonomie locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.